



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
STATALE

“GIOVANNI VERGA”

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale

Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



a. s. 2021/2022

Circolare n. 144

IST. OMNICOM.-"G. VERGA"-VIZZINI
Prot. 0001017 del 06/02/2022
I-1 (Uscita)

Ai genitori degli alunni e degli studenti della
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

Ai docenti della
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

e p. c. Al D.S.G.A.

Oggetto: Ulteriori disposizioni normative per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Con l'introduzione del D. L. 5/2022, vengono date nuove disposizioni atte a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e nella gestione dei casi di contatto stretto con soggetti risultati positivi in classe. Nello specifico si rappresenta quanto segue:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- **sino a 4 casi di positività riscontrati all'interno della sezione tra gli alunni presenti :**
 - la didattica continua in presenza.
 - Obblighi per lo svolgimento delle attività in presenza:
 - **Per i soli docenti:** obbligo di utilizzo della **mascherina FFP2 per 10 giorni** a partire dal giorno successivo all'ultimo contatto stretto con soggetto risultato positivo
 - se il soggetto (docente o alunno) risulta **sintomatico:** obbligo di test antigenico e nello specifico:
 - test antigenico rapido o molecolare presso strutture pubbliche o private purchè convenzionate;
 - test antigenico autosomministrato. In questo caso il docente o il genitore, dovrà dichiarare, in forma scritta, che l'esito del tampone ha dato esito negativo
 - se il soggetto (docente o alunno) è **ancora sintomatico dopo 5 giorni:** obbligo di test antigenico. I test antigenici consentiti sono:
 - test antigenico rapido o molecolare presso strutture pubbliche o private purchè convenzionate;

- test antigenico autosomministrato. In questo caso il soggetto (docente o genitore) dovrà dichiarare, in forma scritta, che l'esito del tampone ha dato esito negativo
- **con 5 casi di positività riscontrati all'interno della sezione tra gli alunni presenti:**
 - DDI per l'intera sezione per 5 giorni successivamente all'accertamento del 5° caso di positività in sezione

SCUOLA PRIMARIA:

- **sino a 4 casi di positività riscontrati in classe tra gli alunni presenti:**
 - la didattica continua in presenza.
 - Obblighi per lo svolgimento delle attività in presenza:
 - **obbligo per tutti i soggetti** (purchè di età **superiore a 6 anni**) di utilizzo della **mascherina FFP2 per 10 giorni** a partire dal giorno successivo all'ultimo contatto stretto con soggetto risultato positivo
 - se il soggetto (docente o alunno) risulta **sintomatico**: obbligo di test antigenico e nello specifico:
 - test antigenico rapido o molecolare presso strutture pubbliche o private purchè convenzionate;
 - test antigenico autosomministrato. In questo caso il docente o il genitore dell'alunno dovrà dichiarare, in forma scritta, che l'esito del tampone ha dato esito negativo
 - se il soggetto (docente o alunno) risulta **ancora sintomatico dopo 5 giorni** dall'ultimo contatto stretto con soggetto positivo: obbligo di test antigenico. I test antigenici consentiti sono:
 - test antigenico rapido o molecolare presso strutture pubbliche o private purchè convenzionate;
 - test antigenico autosomministrato. In questo caso il docente o il genitore dell'alunno dovrà dichiarare, in forma scritta, che l'esito del tampone ha dato esito negativo
- **con 5 casi di positività riscontrati all'interno della classe tra gli alunni presenti:**
 - alunni **che dimostrino** di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o, ancora, di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista: attività in presenza con i seguenti obblighi:
 - **obbligo per tutti i soggetti** (purchè di età **superiore a 6 anni**) di utilizzo della **mascherina FFP2 per 10 giorni** a partire dal giorno successivo all'ultimo contatto stretto con soggetto risultato positivo. Tutti i soggetti sono dunque in **autosorveglianza**
 - alunni che non ricadono nella fattispecie di cui al punto precedente: **DDI per 5 giorni**

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:

- **con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti:**
 - attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo da parte di tutti i soggetti di mascherina in FFP2 per 10 giorni a partire dal giorno successivo al caso di positività riscontrato in classe
- **con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti:**
 - alunni **che dimostrino** di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o, ancora, di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista: attività in presenza con i seguenti obblighi:
 - **obbligo per tutti i soggetti** (purchè di età **superiore a 6 anni**) di utilizzo della **mascherina FFP2 per 10 giorni** a partire dal giorno successivo all'ultimo contatto

stretto con soggetto risultato positivo. Tutti i soggetti sono dunque in **autosorveglianza**.

- alunni che non ricadono nella fattispecie di cui al punto precedente: **DDI per 5 giorni**

DISPOSIZIONI PER SOGGETTI IN AUTOSORVEGLIANZA E RIENTRO IN CLASSE DI SOGGETTI IN QUARANTENA:

Come disposto all'art. 6 c. 2 del D. L. n. 5/2022, “agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale** della durata di **cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare **per i successivi cinque giorni** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a cio' abilitati.”

ULTERIORI DISPOSIZIONI E PRECISAZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 30 C. 2 DEL D. L. N. 5/2022

- **art. 6 c. 3 D.L. n. 5/2022:**
 - “[...] resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”
- **art. 6 c. 4 D.L. n. 5/2022:**
 - per la Scuola dell'Infanzia, la sospensione delle attività didattiche in presenza “[...] avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**”
 - Per la Scuola Primaria, Secondaria di I e II Grado, “[...]” si ricorre alla didattica digitale integrata [...] se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico
- **art. 6 c. 5 D.L. n. 5/2022:**
 - il suddetto comma informa che le condizioni per verificare i requisiti per frequentare la scuola in presenza in caso si riscontrino casi di positività in classe secondo le suddette motivazioni, può avvenire tramite app “Verifica C19” che risulta “tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.”
- **art. 6 c. 6 D.L. n. 5/2022:**
 - con l'entrata in vigore del suddetto D.L. n.5/2022, previsto per il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” vengono abrogati :
 - l'articolo 4 D. L. n. 1/2022. Pertanto le procedure illustrate dalla nota interministeriale n. 11/2022, non sono da ritenersi valide
 - il c. 1 dell'art. 30 D. L. 4/2022. Pertanto le indicazioni fornite con la circolare n. 140 non sono da ritenersi valide. Lo stesso articolo del suddetto D. L. prevede che “le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.”
 - da quanto illustrato, si evince che dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. Del D. L. n. 5/2022, le suddette indicazioni sono da considerarsi attuative, fatte salve ulteriori e successive puntualizzazioni del M. I., mentre, **per gli atti amministrativi emessi da altre Pubbliche Amministrazioni** ed Enti, come, a titolo di esempio, **ASL, USCA**, come nel caso, sempre ad esempio, di **dispositivi di quarantena** per specifiche classi o alunni, questa Istituzione Scolastica non presenta competenza in materia e non

può dichiarare inefficaci o nulli atti amministrativi non direttamente prodotti da questa Pubblica Amministrazione. Per eventuali chiarimenti sugli atti prodotti da ASL e USCA o strutture sanitarie altre, i soggetti interessati dovranno rivolgersi all'ente che ha prodotto il relativo dispositivo chiedendo, al contempo, ulteriore atto o documentazione utile a dimostrare l'annullamento del precedente dispositivo emesso. Questa Istituzione Scolastica, ben comprendendo le difficoltà riscontrate dalle famiglie nel contattare gli Uffici preposti, si attiverà per stabilire una interlocuzione con gli Uffici sanitari che abbiano emesso provvedimenti di quarantena e **che siano stati comunicati direttamente agli Uffici di Segreteria**. Tuttavia, si ribadisce che, in assenza di specifica risposta da parte delle autorità sanitarie, questa Istituzione Scolastica si atterrà ai dispositivi di quarantena già emessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Picone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Picone', written in a cursive style.